REGOLAMENTO (CEE) N. 3285/86 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per filetti e blocchi di crema surgelati di naselli delle sottovoci ex 03.01 B II b) 9 e ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2061/86 [1] il Consiglio ha aperto e ripartito tra taluni Stati membri, per il periodo fino al 31 dicembre 1986, un contingente tariffario comunitario, al dazio del 5 %, di 7 250 tonnellate di filetti e blocchi di crema surgelati di naselli (Merluccius Hubbsi) delle sottovoci ex 03.01 B II b) 9 ed ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune;

considerando che, in base ai dati più recenti relativi a questi prodotti, è indubbio che il volume di questo contingente tariffario non coprirà tutto il fabbisogno di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi; che il fabbisogno supplementare può essere attualmente stimato a 4 000 tonnellate fino al 31 gennaio 1987 e riguarda soprattutto specie di naselli diverse da quella che è oggetto del regolamento precitato; che conviene quindi aprire un contingente tariffario comunitario al dazio del 5 %, per il periodo fino al 31 gennaio 1987, fissarne il volume a 4 000 tonnellate ed estendere il beneficio del contingente in questione a specie di naselli diverse da quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2061/86;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che nella fattispecie non esistono dati statistici ripartiti secondo la qualità dei prodotti in questione e che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 3 900 tonnellate;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 gennaio 1987, il dazio della tariffa doganale comune per taluni filetti e blocchi di crema surgelati di naselli (Merluccius spp., ad eccezione delle specie Merluccius merluccius, Merluccius bilinearis e

[1] GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 12.

Merluccius carpensis), delle sottovoci ex 03.01 B II b) 9 e ex 03.01 B I t) 2 della tariffa doganale comune, è sospeso al livello del 5 %, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate.

2. Nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano del contingente indicato al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1), sia almeno uguale al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per il prodotto considerato o per la categoria di prodotti interessati.

Articolo 2

1. Una prima parte di 3 900 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni Stati membri : le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 gennaio 1987 ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

	(in tonnellate)
Benelux	100
Danimarca	50
Germania	2 500
Francia	1 100
Italia	100
Regno Unito	50

2. La seconda parte, di 100 tonnellate, costituisce la riserva.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 2,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2, e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 gennaio 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 gennaio 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1° gennaio 1987, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di riterere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate sino al 1° gennaio 1987 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota iniziale che essi ritrasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 gennaio 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE